



COMUNE DI COLMURANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 508287 – Fax 0733 508112
Sito internet: www.comune.colmurano.mc.it

C.A.P. 62020
C.C.P. 13045620

P.IVA e Cod. Fisc. 00267160430
E-mail: info@comune.colmurano.mc.it

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del 29-07-2020

Oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 19:00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale alla Prima convocazione in sessione Ordinaria.

MARI MIRKO	P	SERI LAURA	P
CONTRATTI LAURA	P	CUPELLI GIACOMO	P
MIGLIORELLI LARA	P	GRILLI EMANUELE	P
CONTRATTI ROBERTO	P	MAGI MATTEO	P
RILLI RICCARDO	P	CONTIGIANI IGINO	P
SERI ROSITA	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig MIRKO MARI nella sua qualità di SINDACO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE GIULIANA SERAFINI.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

La seduta è Pubblica

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- D.Lgs n. 267/2000;
- L. 147/2013;
- L. n. 160/2049;

B) MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA:

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) il quale istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

RICHIAMATI in particolare, i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016 che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o

superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

CONSIDERATO in particolare, che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 34/2020, recentemente convertito con la legge n. 77/2020, modifica l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, differendo ulteriormente il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, uniformando i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020;
- si rende, pertanto, ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

*« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, **anche per l'anno 2020** provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»*

VISTA la proposta inerente la determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5, D.L. 18/2020, deliberata dell'organo esecutivo nella seduta del 01/07/2020 e sottoposta all'approvazione di questo organo deliberante;

RITENUTO, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della conseguente oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di accogliere la suddetta proposta dell'organo esecutivo del 01/07/2020 e, quindi, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 9 del 30/04/2020 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

DATO ATTO che, alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura fissata dall'Amministrazione Provinciale con apposito provvedimento;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei

tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

VISTO che, sulla presente proposta dovranno essere acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e il visto di legittimità del Segretario comunale, come previsto dall'art. 97, comma 4, lett. d) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

C) PROPOSTA:

Sulla base di quanto sopra esposto, si propone di deliberare quanto segue:

- 1) di approvare le motivazioni in fatto e in diritto richiamate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di accogliere la proposta deliberata dell'organo esecutivo in data 01/07/2020, e, quindi, di approvare, per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 09 del 30/04/2020, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che, ad ogni buon conto, sono integralmente riportate nel prospetto allegato sotto la lettera A (All. A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che contestualmente si approva;
- 3) di stabilire, accogliendo la proposta deliberata dell'organo esecutivo in data 01/07/2020, le scadenze di versamento della TARI, come di seguito indicate:
 - **TARI: n. 2 rate con scadenza 16 novembre 2020 (1^ rata) – 16 dicembre 2020 (2^ rata)**
 - **TARI: unica soluzione: 16/12/2020;**

4) di dare atto che, alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% (fattisalviglieventualiaggiornamenti)fissata dalla Provincia con apposito provvedimento;

3) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, dando atto che, l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13 come modificato, limitatamente all'anno 2010, dall'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 34/2020;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

VERBALE DI SEDUTA

Il Sindaco Presidente relaziona in merito al punto dell'odierno ordine del giorno illustrando il documento istruttorio sopra riportato.

Il Sindaco Presidente al termine della relazione dichiara aperta la discussione.

Il Sindaco Presidente, considerato che non vi sono interventi da parte dei Consiglieri, pone in votazione la proposta di deliberazione avente ad oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

La votazione ha il seguente esito, accertata e proclamata dal Sindaco Presidente:

consiglieri - votanti n. 10

- voti favorevoli n. 10

- voti contrari n. 0

- astenuti n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il documento istruttorio predisposto dal Responsabile del Procedimento;

Ritenuto di deliberare in merito;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese, per alzata di mano, dai dieci (10) consiglieri presenti e votanti accertati e proclamati dal Sindaco – Presidente;

DELIBERA

- di approvare i verbali delle deliberazioni del Consiglio Comunale relativi alla seduta del 01/07/2020 così come redatti dal Segretario Comunale riportati nell'apposito registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Colmurano e contraddistinti con i numeri dal n. 1 al n. 3.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza, con successivi voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese, per alzata di mano, dai dieci (10) consiglieri presenti e votanti accertati e proclamati dal Sindaco – Presidente;

dichiara ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000, il presente atto immediatamente eseguibile.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.

IL PRESIDENTE
F.to MIRKO MARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIULIANA SERAFINI

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere
FAVOREVOLE

Colmurano, 29-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARI MIRKO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo - Messo del Comune di Colmurano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

Colmurano, 10-08-2020

IL MESSO COMUNALE
F.to LAMBERTUCCI FEDERICA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-07-2020 ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Colmurano, 10-08-2020 _____

IL MESSO COMUNALE
F.to LAMBERTUCCI FEDERICA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Colmurano,

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(LAMBERTUCCI FEDERICA)